

Bruxelles, 5 settembre 2025
(OR. en)

11279/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0144(NLE)

IXIM 153
JAI 1029
ENFOPOL 252
CRIMORG 127
JAIEX 71
AVIATION 91
DATAPROTECT 147
N 54

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea
e il Regno di Norvegia
sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR)
a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale
nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 marzo 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno di Norvegia (“Norvegia”) per un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* – PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ("accordo"). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 9 aprile 2025.
- (2) L'accordo prevede il trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei dall'Unione alla Norvegia nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della stessa. In particolare, l'accordo comprende garanzie adeguate riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti ai sensi dello stesso.
- (3) L'accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria tra le autorità competenti della Norvegia e quelle degli Stati membri, nonché Europol ed Eurojust, al fine di potenziare le loro capacità di rafforzare le frontiere esterne dell'Unione e della Norvegia e di garantire efficacemente la sicurezza interna in assenza di controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen.
- (4) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con lettera del 29 luglio 2025 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere 16/2025 il 24 luglio 2025².
- (7) È pertanto opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295, del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

² GU C, ..., ELI: ...

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, con riserva della sua conclusione³.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio

Il presidente

³ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.